

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

CIRCOLARE DI STUDIO

14/2015

Parma, 05 marzo 2015

OGGETTO: Dichiarazioni d'intento, nuove regole a regime

Come noto, l'art. 8, co. 1, lett. c) del Dpr n. 633/1972 consente a coloro che effettuano cessioni all'esportazione ed operazioni assimilate (c.d. "esportatori abituali"), in presenza di determinate condizioni, di poter acquistare e importare beni e servizi senza pagamento dell'Iva.

Dal 12 febbraio 2015, entrano a regime le nuove regole introdotte dal DL n. 175 del 21 novembre 2014 (c.d. "Decreto Semplificazioni") per la trasmissione delle dichiarazioni d'intento, con il conseguente ribaltamento dell'obbligo di invio telematico dei dati dal cedente/prestatore all'acquirente (esportatore abituale).

In particolare, l'art. 20, co. 3 del Decreto Semplificazioni dispone quanto segue:

A) l'**esportatore abituale** è tenuto a:

- trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento emesse;
- inviare al fornitore/Dogana la dichiarazione d'intento¹ unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;

B) il **fornitore** può effettuare la cessione/prestazione senza l'applicazione dell'Iva solo dopo:

- aver ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate;
- aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.

Il fornitore dovrà, altresì, riepilogare a consuntivo nella dichiarazione Iva annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.

¹ L'esportatore abituale può consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento escludendo il Quadro A - Plafond dal nuovo modello, c.d. "MOD. DI" (punto 2.2, Provvedimento del 12.12.2014).

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista


LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato



Adeempimenti dell'esportatore abituale

Per consentire la comunicazione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento, l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 12.12.2014, ha approvato il nuovo modello, c.d. "MOD. DI".

Tale modello deve essere inviato dall'esportatore abituale esclusivamente in via telematica (direttamente, se il soggetto è abilitato a Entratel/Fisconline, ovvero tramite un soggetto abilitato, utilizzando il software "Dichiarazione d'intento" messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate).

Verifica da parte del fornitore

Al fine di verificare l'invio delle dichiarazioni d'intento, il cedente/fornitore dovrà utilizzare l'area ad accesso libero messa a disposizione sul sito www.agenziaentrate.gov.it².

I dati contenuti delle dichiarazioni d'intento potranno essere consultati anche nell'area "Comunicazioni" del cassetto fiscale sia dell'esportatore abituale che dei suoi fornitori.

Regime sanzionatorio

In base al nuovo testo dell'art. 7, co. 4-bis del Dlgs n. 471/1997, al cedente/prestatore che effettua l'operazione senza l'applicazione dell'Iva prima del ricevimento della dichiarazione d'intento e della relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate oppure prima del riscontro telematico dell'avvenuta presentazione, è applicabile la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta³, fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo.

Utilizzo del plafond in Dogana

Le nuove disposizioni prevedono che, entro l'11.04.2015, l'Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione della Dogana la banca dati delle dichiarazioni d'intento; in tal modo, l'importatore verrà esonerato dall'obbligo di presentazione in Dogana della dichiarazione d'intento.

² L'accesso al servizio è possibile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso: servizi online – servizi fiscali – servizi senza registrazione – verifica ricevuta dichiarazione d'intento.

³ Sanzione prevista dal co. 3 del citato art. 7 in caso di mancanza della dichiarazione d'intento.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

L'utilizzo del plafond in Dogana può riguardare esclusivamente una singola importazione, non essendo prevista la possibilità di far valere il plafond per più operazioni doganali o per tutte le operazioni fino ad una certa data.

L'importo da indicare in dichiarazione, riferito quindi ad una singola operazione, non potrà essere indicato con precisione dall'esportatore abituale: l'imponibile, infatti, non è costituito esclusivamente dal corrispettivo, ma anche dai diritti doganali dovuti e dalle spese di inoltro fino al luogo di destino all'interno del territorio comunitario indicato nei documenti di trasporto⁴.

Come chiariscono le nuove istruzioni, pertanto, l'importo da indicare quale imponibile dell'importazione deve essere un valore stimato dall'importatore tenendo "cautelativamente" in considerazione i dazi e le spese di trasporto⁵.

L'effettivo utilizzo del plafond corrisponderà comunque a quello risultante definitivamente dalla bolletta d'importazione.

Ulteriori adempimenti

Il fornitore dell'esportatore abituale deve indicare nel documento, oltre alla dicitura "*non imponibile ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. c) del Dpr n. 633/1972*", anche gli estremi della dichiarazione d'intento ricevuta.

Si ricorda, infine, che su tali fatture dovrà essere apposta una marca da bollo di 2 Euro.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Federico Bottrighi

Luca Montali

⁴ Così come previsto dall'art. 69 del Dpr. n. 633/1972.

⁵ Il nuovo campo 1 del quadro "Dichiarazione" specifica, infatti, che la dichiarazione accoglie, infatti, una sola operazione "fino" all'ammontare che sarà indicato nell'apposito spazio. Precedentemente, invece, il riferimento era puntuale: occorreva cioè indicare l'importo esatto dell'operazione per la quale si intendeva usufruire della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva.